

*emanata dal Governo l'8 dicembre 2003*

*visto l'art. 36a della legge cantonale sulla pesca del 26 novembre 2000*<sup>1</sup>

#### **Art. 1 Principio**

Contravvenzioni alle prescrizioni sulla pesca vengono punite in una procedura di multa disciplinare, nella misura in cui siano soddisfatti i presupposti di cui all'articolo 36a della legge cantonale sulla pesca<sup>2</sup>.

#### **Art. 2 Elenco delle multe**

Le contravvenzioni alle prescrizioni sulla pesca, punite con multe disciplinari, sono elencate nell'appendice con i relativi importi delle multe.

#### **Art. 3 Concorso di contravvenzioni**

<sup>1</sup> Se l'autore, con una o più contravvenzioni, commette più infrazioni per cui sono comminate multe disciplinari, le multe sono cumulate ed è inflitta una multa complessiva.

<sup>2</sup> Se la multa complessiva così calcolata supera l'importo di 300 franchi, invece della procedura di multa disciplinare si applica a tutte le infrazioni la procedura penale ordinaria ai sensi della legge cantonale sulla giustizia penale<sup>3</sup>.

#### **Art. 4 Competenti organi di vigilanza sulla pesca**

Gli organi di vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 lettere a-e della legge cantonale sulla pesca<sup>4</sup> sono autorizzati a riscuotere multe disciplinari.

#### **Art. 5 Rifiuto di pagare e denuncia**

<sup>1</sup> Gli organi di vigilanza sulla pesca sono tenuti a comunicare all'autore che egli può opporsi alla procedura di multa disciplinare.

<sup>2</sup> Se l'autore si oppone alla procedura di multa disciplinare, si applica la procedura penale ordinaria.

<sup>3</sup> Se l'autore si oppone alla procedura di multa disciplinare per una delle infrazioni imputategli, la procedura penale ordinaria si applica a tutte le infrazioni.

#### **Art. 6 Moduli delle multe, polizze di versamento e direttive**

<sup>1</sup> I moduli delle multe devono contenere almeno le indicazioni seguenti:

- a) cognome, nome, data di nascita e domicilio dell'autore;
- b) tipo, ora e luogo dell'infrazione nonché i relativi numeri dell'elenco delle multe;
- c) importo della multa;
- d) indicazione che in caso di mancato pagamento della multa entro trenta giorni sarà avviata la procedura ordinaria;
- e) termine di riflessione;
- f) data del rilascio del modulo;
- g) firma dell'organo di vigilanza sulla pesca.

<sup>2</sup> L'Ufficio per la caccia e la pesca emana le direttive necessarie per l'esecuzione della procedura di multa disciplinare.

#### **Art. 7 Pagamento**

<sup>1</sup> L'autore può pagare la multa immediatamente o entro trenta giorni.

<sup>2</sup> In caso di pagamento immediato viene rilasciata una ricevuta.

<sup>3</sup> Se l'autore non paga la multa immediatamente, gli viene concesso un periodo di riflessione di trenta giorni a partire dal momento della fatturazione. In caso di pagamento entro il termine, il modulo compilato della multa deve essere distrutto. In caso di mancato pagamento entro il termine di riflessione, deve essere avviata la procedura penale ordinaria.

#### **Art. 8 Effetto giuridico**

<sup>1</sup> Con il pagamento la multa passa in giudicato su riserva del capoverso 3 della presente disposizione.

<sup>2</sup> La multa disciplinare può essere inflitta anche nella procedura penale ordinaria.

<sup>3</sup> Se, su domanda della parte lesa o dell'autore, un'autorità giudiziaria accerta che vi è stata violazione dell'articolo 36a capoverso 3 della legge cantonale sulla pesca<sup>5</sup>, essa annulla la multa disciplinare e applica la procedura penale ordinaria.

## **Art. 9 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2004.

### *Appendice*

#### **Elenco delle multe**

- |             |  |           |
|-------------|--|-----------|
| <b>I.</b>   | Obbligo di legittimarsi  |           |
| 1.          | Non portare con sé la patente di pesca (PEP 2004, numero A I 6) <sup>6</sup>                     | fr. 50.–  |
| 2.          | Non portare con sé la statistica sulle catture (PEP 2004, numero B VII 1 capoverso 2)            | fr. 100.– |
| <b>II.</b>  | Divieti di pesca   |           |
| 1.          | Inosservanza del periodo di protezione dei temoli (PEP 2004, numero A I 3)                       | fr. 200.– |
| 2.          | Infrazione al divieto generale di pesca (PEP 2004, numero A I 4)                                 | fr. 100.– |
| 3.          | Inosservanza del divieto di pesca notturna (PEP 2004, numero A I 5)                              | fr. 100.– |
| 4.          | Pesca durante i giorni di protezione (PEP 2004, numero B I 1)                                    | fr. 100.– |
| 5.          | Pesca in bacini di allevamento e di stabulazione (PEP 2004, numero D 1)                          | fr. 250.– |
| 6.          | Pesca nell'area d'influenza di passaggi di risalita dei pesci (PEP 2004, numero D 2)             | fr. 250.– |
| 7.          | Cattura di pesci e di esche in territori di protezione (PEP 2004, numero D 3 e appendice 2)      | fr. 150.– |
| <b>III.</b> | Lunghezza minima dei pesci   |           |
|             | Infrazioni alle prescrizioni sulla lunghezza minima dei pesci per:                               |           |
| 1.          | Trote (PEP 2004, numero B II 1)  | fr. 150.– |
| 2.          | Salmerino alpino (PEP 2004, numero B II 2)   | fr. 150.– |
| 3.          | Trota canadese (PEP 2004, numero B II 3)   | fr. 150.– |
| 4.          | Trota iridea (PEP 2004, numero B II 4)   | fr. 150.– |
| 5.          | Temolo (PEP 2004, numero B II 5)   | fr. 150.– |
| 6.          | Luccio (PEP 2004, numero B II 6)   | fr. 150.– |
| 7.          | Pesce persico (PEP 2004, numero B II 7)  | fr. 150.– |
| <b>IV.</b>  | Numero di catture  |           |
| 1.          | Mancato rispetto della limitazione del numero di catture (PEP 2004, numero B III 1) <sup>7</sup> | fr. 250.– |
| 2.          | Scambio di pesci già stabulati (PEP 2004, numero B VI 1 capoverso 2)                             | fr. 250.– |

<b>V.</b>	Attrezzi e ausili per la pesca	
1.	Pesca senza attrezzi da pesca (PEP 2004, numero B IV 1 capoverso 1)	fr. 150.–
2.	Pesca con la tirlindana e la lenza a mano in acque correnti (PEP 2004, numero B IV 1 capoverso 3)	fr. 150.–
3.	Pesca contemporanea con più attrezzi da pesca (PEP 2004, numero B IV 2 capoverso 1)	fr. 150.–
4.	Pesca con lenze di diverse canne congiunte fra loro (PEP 2004, numero B IV 2 capoverso 2)	fr. 150.–
5.	Mancata sorveglianza degli attrezzi da pesca durante l'esercizio della pesca (PEP 2004, numero B IV 2 capoverso 3)	fr. 150.–
6.	Appesantire il filo al di sotto dell'esca nell'Inn (PEP 2004, numero B IV 2 capoverso 4)	fr. 150.–
7.	Portare con sé ami a ritegno (PEP 2004, numero B IV 3 capoverso 1)	fr. 100.–
8.	Impiego di ami a ritegno (PEP 2004, numero B IV 3 capoverso 1)	fr. 250.–
9.	Pesca con ami a più di tre punte (PEP 2004, numero IV 3 capoverso 2)	fr. 150.–
10.	Infrazione contro la pesca dalla barca (PEP 2004, numero B IV 4)	fr. 250.–
<b>VI.</b>	Attrezzi e metodi di pesca	
1.	Utilizzo di uova di pesce e larve della carne come esche (PEP 2004, numero B V 1)	fr. 250.–
2.	Rompere la superficie ghiacciata (PEP 2004, numero B V 2 lettera e)	fr. 150.–
3.	Inosservanza del divieto di guado (articolo 14 capoverso 1 LCP) <sup>8</sup>	fr. 50.–
<b>VII.</b>	Trattamento dei pesci catturati	
1.	Mancata vuotatura di recipienti di stabulazione autorizzati alla fine della giornata di cattura (PEP 2004, numero B VI 2 capoverso 1) <sup>9</sup>	fr. 100.–
2.	Mancato contrassegno di casse da pesce (PEP 2004, numero B VI 2 capoverso 2)	fr. 50.–
3.	Vuotatura di casse da pesce non conforme ai termini (PEP 2004, numero B VI 2 capoverso 2)	fr. 100.–
<b>VIII.</b>	Statistica sulle catture	
1.	Mancata iscrizione immediata dei pesci catturati nella statistica (PEP 2004, numero B VII 1 capoverso 3)	fr. 100.–
2.	Altre infrazioni alle prescrizioni sulla compilazione della statistica sulle catture (PEP 2004, numero B VII 1 capoverso 4 e appendice 1)	fr. 50.–
<b>IX.</b>	Pesci da esca e organismi per la nutrizione dei pesci	
1.	Cattura di pesci da esca più di 8 giorni prima dell'apertura della pesca (PEP 2004, numero C 2 capoverso 1)	fr. 150.–
2.	Mancato utilizzo delle nasse o delle bottiglie da esca comunemente in commercio (PEP 2004, numero C 2 capoverso 2)	fr. 100.–

3. Mancata iscrizione del nome del proprietario sulle nasse o sulle bottiglie da esca (PEP 2004, numero C 2 capoverso 2) fr. 50.–
4. Utilizzo di più attrezzi per la cattura (PEP 2004, numero C 2 capoverso 3) fr. 150.–
5. Recupero non autorizzato di nasse o bottiglie da esca (PEP 2004, numero C 3) Fr. 50.–

#### **Note finali**

- 1 **CSC 760.100**
- 2 **CSC 760.100**
- 3 **CSC 350.000**
- 4 **CSC 760.100**
- 5 **CSC 760.100**
- 6 **Non pubblicato nella CSC**
- 7 **Non pubblicato nella CSC**
- 8 **CSC 760.100**
- 9 **Non pubblicato nella CSC**